DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL CONCORDATO DELL'1L FEBBRAIO 1929 TRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA, NELLA PARTE RELATIVA AL MATRIMONIO

Art. 16

La trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.

Versione in vigore dal 7 agosto 1929, non più in vigore dal 11 marzo 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio
Estremi	Legge 27 maggio 1929, n. 847
Capo	II — Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-applicazione-del-concordato-dell-1l-febbraio-1929/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it